

«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

5

$\frac{A12}{350}$

Merci illecite o contraffatte: sequestro e distruzione

Tra prassi operative e garanzie europee

Atti del seminario, Roma 27 settembre 2011
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

a cura di

Mario Antinucci



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4514-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2012

Indice

9 Presentazione
Mario Antinucci

17 Autori

Parte I **Le ragioni del progetto di ricerca**

21 Gianluca Scarponi

25 Giorgio Spangher

29 Daniela Mainini

33 Francesco Massi

Parte II **Interventi**

37 Illegalità dell'oggetto e procedura di distruzione. Prospettive di metodo
Alfredo Gaito

47 L'attività anticontraffazione della Guardia di Finanza. Dispositivo di contrasto. Risultati operativi e prospettive future
Fabrizio Martinelli

- 6 Merci illecite o contraffatte: sequestro e distruzione
- 51 Normativa comunitaria di contrasto alla importazione di merci contraffatte. Questioni applicative in Italia
Edoardo Mazzilli
- 55 Contrasto alla contraffazione come attività gestita dal crimine organizzato
Marco Musumeci
- 61 Sequestro e distruzione di merci contraffatte: scenario, esigenze attuali e prospettive dal punto di vista dei titolari dei diritti
Carlo Alberto Demichelis
- 67 Sequestro e distruzione di merci: quali garanzie
Vincenzo Comi
- 75 Campione prelevato tra indagini difensive all'estero e mandato europeo di ricerca della prova
Mario Antinucci
- 79 Bibliografia
- 83 Giurisprudenza

Parte III

Leggi e norme complementari

I Sezione. Fonti sovranazionali

- 89 Decisione Quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
- 103 Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato

- 109 Decisione Quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
- 131 Ordine europeo d'indagine (OEI)
- 151 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
- 189 Convenzione del Consiglio d'Europa per la lotta alla contraffazione dei farmaci

II Sezione. Fonti interne

- 233 Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* e succ. mod. in Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, art. 2, *Modifiche al Codice di procedura penale*
- 237 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 144-146
- 245 Legge 22 maggio 1975, n. 152, *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*, art. 6
- 249 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze*, e succ. mod., artt. 87, 88
- 255 Codice di Procedura penale, art. 240, *Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*

8 Merci illecite o contraffatte: sequestro e distruzione

III Sezione. Appendice di documentazione

263 Corte costituzionale. Sentenza 4 aprile 2011, n. 113

Presentazione

MARIO ANTINUCCI

1. In tempi di Giusto processo europeo la sorte delle cose illegali oggetto di sequestro e confisca obbligatoria solleva questioni processuali di notevole rilevanza sia sul piano della conservazione delle fonti di prova (e dunque dell'esercizio del diritto di difesa), sia rispetto alla tutela dei diritti dei beni da parte del terzo estraneo al reato, sia soprattutto con riguardo alla effettività dei controlli a mezzo di opposizione e incidente di esecuzione, anche in ragione del recente approdo in Cassazione del principio del doppio grado di merito *in executivis*¹.

In applicazione della norma "reale" sovranazionale che delimita l'ambito di riconoscimento di qualsivoglia espropriazione di beni e cose conformemente alle recenti norme previste dalle Decisioni Quadro² dell'Unione Europea secondo i principi di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte di giustizia europea³, è fuor di dubbio che ogni forma di aggressione patrimoniale non

1. GAITO, ANTINUCCI, *Prescrizione, terzo estraneo e confisca dei beni archeologici (a margine della vicenda dell'Atleta Vittorioso di Lisippo)*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, II, 2011, 1199; SPANGHER, *Le impugnazioni*, ivi, 549. CIANFERONI, *Confisca e procedimento d'esecuzione: d'obbligo il doppio grado di giudizio di merito*, in Archivio Penale, 2011, www.archiviopenale.it; MANI, *In tema di confisca: verso l'omologazione dell'incidente di esecuzione alle forme ordinarie*, in Giur. it., 2011, 1976; MUSSONI, *Le vicende giuridiche dell'Atleta di Lisippo*, Conferenza presso l'Università Milano-Bicocca, 12 maggio 2011; PRACCINI, *Gli standard probatori per l'applicazione del sequestro e della confisca tra modelli di prevenzione e di repressione. Coordinamento tra procedimento di prevenzione e processo penale*, in Relazione incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura su misure di prevenzione patrimoniali, CSM, Roma 19 gennaio 2011.

2. Decisione Quadro n. 2003/577/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 luglio 2003 sull'esecuzione degli ordini di congelamento dei beni e sequestro, che costituisce applicazione anticipata del mutuo riconoscimento delle decisioni definitive anche nella fase cautelare della giustizia penale patrimoniale; ad essa ha fatto seguito la collegata Decisione Quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, preceduta dalla Decisione Quadro n. 2005/212/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 febbraio 2005

3. *Ex plurimis* Corte Giust. C.E., 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino

conseguente all'accertamento giudiziale di un reato deve considerarsi *extra legem*.

Dopo il *leading case* di Punta Perotti⁴ in materia di violazione dell'art. 7 della e dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, CEDU, il tema della giustizia penale patrimoniale, delle garanzie difensive e della tutela dei terzi estranei è di crescente attualità. La tendenza legislativa alla estensione in chiave emergenziale delle misure patrimoniali e soprattutto della confisca obbligatoria (snaturata rispetto all'originario impianto codicistico, senza un paradigma di sistema unitario, verso un modello di giustizia patrimoniale lontano dagli *standards* di garanzia europei, i cui contorni sono stati lasciati alla integrazione giurisprudenziale con il rischio di una carenza di garanzie, almeno fino a quando non saranno apprestate le necessarie linee-guida operative) ha trovato il *clou* con l'approvazione nel giugno 2011 del nuovo ed inedito Codice Antimafia⁵.

Dottrina sensibile⁶ evidenzia l'inadeguatezza della sistematica tradizionale, segnalando l'utilità di decifrare questo fenomeno in espansione sotto la piegatura dei riti speciali, stante l'obiettivo dichiarato di conseguire una risposta di giustizia differenziata⁷, nel cui alveo riportare anche le forme di giustizia di prevenzione, atteso il particolare significato assunto dalla "specialità" del rito nella nuova cornice culturale e della particolare dimensione assunta dalla giustizia patrimoniale di prevenzione, come effetto della progressiva creazione di

4. Corte eur., 20 gennaio 2009, Sud Fondi S.r.l. c Italia, in Osservatorio del processo penale, 2009, I, 34 con nota di DELLO RUSSO, *La Cedu su Punta Perotti: dopo la demolizione degli immobili, quella dei principi in materia di confisca dei terreni abusivamente lottizzati?*. Cfr sul punto FURFARO, *La compatibilità delle varie forme di confisca con i principi garantistici di rango costituzionale e con lo statuto delle garanzie europee*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 255

5. CISTERNA, *La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 49; PETRINI, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi*, ivi, 521

6. BARGI, *"Processo al patrimonio" e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale* in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 3; DINACCI, *Le cautele per equivalente tra costituzione, obblighi europei e positivismo giuridico*, ivi, 315.

7. GAITO, SPANGHER, GIUNCHEDI, SANTORIELLO, *Scopi della giustizia penale e politica processuale differenziata*, in GAITO, SPANGHER (a cura di) *La giustizia penale differenziata*, I, coordinato da Giunchedi, Torino, 2010,

un sottosistema penale della pericolosità personale e patrimoniale⁸.

In particolare la circolazione delle merci illegali e contraffatte nel circuito dell'economia e del lavoro, pone un'esigenza primaria in relazione alle problematiche di sicurezza transnazionale legate a tutte le forme di contraffazione, dalla pirateria agro-alimentare alla frode nei marchi industriali dell'alta moda *et similia*: da qui il grande nodo della procedura di distruzione delle merci illegali e contraffatte e del rispetto delle garanzie del processo penale, soprattutto alla luce della recente modifica dell'art. 260, 3° comma, *bis* e *ter* c.p.p. con il D.l. 23 maggio 2008, n. 92, e successive modifiche (c.d. Pacchetto Sicurezza)⁹.

Il dibattito sulla connotazione globale del tema della sicurezza europea balza, ad esempio, in primo piano in occasione della recente firma a Mosca in data 28 ottobre 2011 della *Medicrime convention*¹⁰, la convenzione sottoscritta dal Consiglio d'Europa volta a perseguire la contraffazione dei farmaci che consentirà, attraverso la collaborazione tra l'ADQM (*European Directorate for the Quality of Medicines*) e la Direzione Generale dei Diritti dell'Uomo e degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa, l'introduzione di norme penali in virtù delle quali le Forze di polizia, le Agenzie farmaceutiche e le Dogane dei 47 paesi del Consiglio potranno scambiarsi informazioni e collaborare nello Spazio giuridico europeo in funzione delle procedure di blocco, sequestro e confisca delle merci illegali, previa incriminazione dei c.d. *cyber pusher* gestori dei siti internet sui quali vengono venduti i farmaci contraffatti.

Rispetto alla capacità di tenuta del giudizio di cognizione con rito accusatorio, la distruzione delle cose illegali soggette a confisca obbligatoria si attua in un momento processuale in cui non è ancora maturato un accertamento definitivo sulla natura della *res* illegale ed

8. GAITO, *Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d'indagine*, in *Giur. It.*, 2009, 8–9, 2066: ID., *Premesse conoscitive per l'approfondimento dei problemi della nuova giustizia penale patrimoniale*, in *Foroeuropeo*, 2010, www.foroeuropa.it

9. ANTINUCCI, *Sequestro probatorio e procedimento per la distruzione di merci illecite e contraffatte*, in MONTAGNA (COORD.), *I procedimenti complementari*, in *La giustizia penale differenziata*, a cura di GAITO, SPANGHER, III, Torino, 2011, 829; ID., *La distruzione delle cose in sequestro*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 1289; ID., *Tutela penale del marchio e sequestro probatorio della merce contraffatta*, in *Archivio Penale*, 2011, www.archiviopenale.it

10. V. Comunicato stampa 28 ottobre 2011, n. 212, dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.

in forza di provvedimenti emessi unilateralmente dal pubblico ministero e che non scaturiscono da un contraddittorio effettivo in totale assenza di controlli con conseguente revoca in dubbio dell'intrinseca propensione cautelare del provvedimento ablativo emesso a monte del procedimento complementare: in quale misura, dunque, si potrà escludere una serie a catena di ricorsi alla Corte europea di Strasburgo per violazione dell'art. 6 C. e. d. u., ove non di revisioni del processo in chiave interna in applicazione dell'art. 630 c.p.p. "novellato" dal recente intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza 4 aprile 2011, n. 113¹¹?

In chiave inedita, dunque, in un sistema in cui il principio di legalità pretende efficienza e completezza delle indagini preliminari¹², il nuovo procedimento disciplinato dall'art. 260, comma 3, *bis* e *ter* c.p.p. di distruzione delle merci illegali soggette a confisca obbligatoria, da un lato non trova convincente collocazione e completamento nella struttura e nelle dinamiche del procedimento probatorio in funzione della realizzazione della pienezza del contraddittorio e dell'effettività dei controlli in fase d'impugnazione ex artt. 111 Cost., 6 e 13 C. e. d. u.; dall'altro incide su fenomeni di grande criminalità legati al patrimonio, tema di bruciante attualità per gli effetti macroeconomici di alterazione delle regole di funzionamento del mercato transnazionale.

2. Si pensi al fronte della c. d. *lotta alla contraffazione delle merci*, ove la garanzia della legalità delle attività economiche e commerciali quale pilastro della politica industriale per il sostegno alla competitività e all'innovazione delle imprese italiane, è un obiettivo istituzionalmente perseguito in chiave interna ed internazionale dalla Direzione Lotta alla Contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti — Marchi (DGLC-UIBM) e dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)¹³ presso

11. MAZZA, *La Procedura penale*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2011, 33; PARLATO, *Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo"*, *ivi*, 2011, 833.

12. SANTORIELLO, voce *Garantismo*, in *Dig. disc. pen.*, (a cura di A. Gaito) Torino, III Agg., I, 2005, 543. La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha chiarito con giurisprudenza costante che: "la *ratio* dell'art. 13 C. e. d. u. è da rinvenire nel principio secondo il quale alla Corte invece spetta di verificare se l'accusato ha avuto adeguata e sufficiente occasione di difendersi e se le indagini compiute siano state complete ed adeguate anche ai sensi della normativa statale" Corte eur., 27 luglio 2000, Pisano c. Italia (*conf.* 22 maggio 2001, Sarli c. Turchia); *Id.*, 14 marzo 2002, Edward c. Regno Unito.

13. Il nuovo organismo è stato introdotto dall'art. 145 del Codice della Proprietà indu-

il Ministero dello Sviluppo Economico in coordinamento con le Agenzie della Dogana, Guardia di Finanza e altre forze di polizia nonché, a livello parlamentare, dalla Commissione d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale istituita dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 luglio 2010.

In particolare — in applicazione delle strategie individuate dalla Commissione Europea attraverso l'Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria in collaborazione con l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) — il sistema di raccolta dati sull'attività di contrasto alla contraffazione attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico si configura come un *database* integrato, c.d. Iperico (*Intellectual property — elaborated report of the investigation on counterfeiting*), in grado di fornire tramite semplici interrogazioni, informazioni sui sequestri e confische effettuati dai diversi corpi di polizia giudiziaria coinvolti nell'attività di contrasto¹⁴.

E proprio in tale contesto di collaborazione internazionale s'iscrive, ad esempio, la recente importante proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dei paesi membri dell'Unione¹⁵.

Di più, nella consapevolezza che le azioni di contrasto alla contraffazione esplicano la massima efficacia se realizzate con un approccio sistemico, la Direzione Generale fa del coordinamento istituzionale una leva preziosa della propria strategia, a livello sia nazionale sia internazionale e in un'ottica di costante dialogo tra il settore pubblico e quello privato.

A livello operativo, il coordinamento trova la sua massima espressione in una serie di tavoli di confronto, attivi presso la Direzione Generale, con le Forze di polizia e l'Autorità Doganale, le associazioni delle imprese, dei commercianti, dei consumatori; gli operatori del mondo Internet; i rappresentanti di settori particolarmente sensibi-

striale, istituito dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, c.d. 'Legge Sviluppo', in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, Supp. Ord. n.136

14. V. sul punto *La Contraffazione in cifre*, La lotta alla contraffazione in Italia nel triennio 2008-10, Rapporto a cura della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione — UIBM, Ministero dello Sviluppo Economico.

15. Consiglio UE, Bruxelles, 30 maggio 2011, n. 10880/II- Fascicolo interistituzionale 2011/0137 (COD).

li, quali i tabacchi, i farmaci e i prodotti agro–alimentari. A livello strategico, il coordinamento è assicurato dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione, organo di vertice che riunisce undici Ministeri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

3. La giornata seminariale¹⁶ a Roma presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è stata l'occasione per la presentazione del progetto di ricerca scientifica conferita al Dipartimento degli Studi Penalistici, Filosofico–giuridici e Canonistici della Sapienza dal Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale Lotta alla Contraffazione in tema di sequestro e procedimento di distruzione delle merci illecite contraffatte disciplinato dall'art. 260, comma 3, *bis* e *ter* c.p.p.

In particolare, l'attività di ricerca, in quanto direttamente finanziata dal committente soggetto pubblico, dovrà corrispondere la necessità avvertita dalla Direzione Generale di dare una risposta, in termini operativi ma anche di valutazione dell'adeguatezza dell'impianto normativo vigente, alle sollecitazioni provenienti dal territorio, soprattutto dagli operatori degli enti locali, sul tema della gestione dei beni contraffatti oggetto di sequestro e confisca e dovrebbe da ultimo tradursi in una concreta proposta normativa.

E sin d'ora sembra opportuno evidenziare alcuni punti fermi, già oggetto di sostanziale convergenza degli interventi svolti nella significativa giornata seminariale al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in prospettiva di fattiva collaborazione con l'Osservatorio Socio–Economico sulla Criminalità e la Giustizia dello stesso organo costituzionale.

Ai fini di una corretta individuazione dei presupposti del procedimento in discorso, diventa imprescindibile la enucleazione del *concetto normativo* delle cose sequestrate suscettibili di distruzione¹⁷. In via graduata, occorre chiarire se in chiave sistematica l'uso del termine «merce» in luogo di «cosa» per significare l'oggetto illegale cui restringere l'ambito di applicazione della novella, consenta anche un'esegesi

16. Evento pubblicato su Archivio Penale, www.archiviopenale.it

17. Sul punto cfr. ANTINUCCI, *Sequestro probatorio e procedimento per la distruzione di merci illecite e contraffatte*, in MONTAGNA (COORD.), *I procedimenti complementari*, in *La giustizia penale differenziata*, cit., 829.

della procedura di distruzione che in chiave di retroguardia non sia disciplinata dalle regole di piena giurisdizionalità ed uniformità del procedimento complementare nel rispetto del minimo etico del giusto processo patrimoniale.

E deve essere da subito chiaro, in prospettiva di metodo, che l'esistenza *de iure condito* di una pluralità di modelli procedimentali eterogenei di distruzione delle *res* illegali (il riferimento è, ad esempio, agli stupefacenti in applicazione dell'art. 87 d.p.r. n. 309 del 1992, nonché alle armi ai sensi dell'art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152, ovvero alle intercettazioni illegali in applicazione dell'art. 240 c.p.p., «novellato» dal d.l. 22 settembre 2006, n. 259, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche», convertito nella l. 20 novembre 2006, n. 281¹⁸) comporta anomale varianti allo *standard* omogeneo del giusto processo (interno ed europeo), con il rischio di determinare irragionevoli differenze nella tutela processuale ove, al contrario, si impone affinità di procedura e uguaglianza di diritti in applicazione dell'art. III Cost.

Il rinvio a tali fondamentali principi si legge, ad esempio, nelle motivazioni in diritto della sentenza 11 giugno 2009, n. 173, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 240, co. 4, 5 e 6 c.p.p. per contrasto con i principi cardine del giusto processo (artt. 3, 24, III, II2 Cost.)¹⁹.

In particolare, i commi 4 e 5 sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui non assicuravano, in relazione all'udienza di distruzione, quella garanzia del contraddittorio che è prevista dall'art. 401, co. 1 e 2, c.p.p., in merito all'incidente probatorio, ove si legge in motivazione: «una restrizione del contraddittorio nell'ambito di un procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato, incide fortemente sullo svolgimento successivo del processo, costituisce, di per sé, una violazione dei principi del giusto processo, dettati dall'art. III Cost.».

18. GAITO, (a cura di), *Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi*, Roma, 2011; ID., *Intercettazioni illecite, intercettazioni illegali, intercettazioni illecite*, in *Osservatorio del processo penale*, 2007, I, 6

19. C. CONTI, *Intercettazioni illegali: la Corte costituzionale riequilibra un bilanciamento claudicante*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 195; F. SIRACUSANO, *L'insufficienza dell'intervento additivo della Consulta in tema di intercettazioni «illegali» rende indispensabile il «ritorno» al legislatore*, in *Cass. Pen.*, 2009, 4659.

La decisione della Consulta ha inequivocabilmente indicato un punto fermo nel procedimento incidentale di distruzione di una *res* illegale: il modulo procedimentale dell'udienza camerale (art. 127 c.p.p.) nelle forme dell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) può consentire il contraddittorio nella formazione della «prova sostitutiva del corpo di reato» in chiave di effettività dello *standard* minimo del giusto processo²⁰.

A fortiori nello svolgimento dell'inedito procedimento di distruzione delle merci — evidenziata la necessità di un responso peritale²¹ sulla campionatura ai sensi della lett. f), art. 392 c.p.p. — il contraddittorio preventivo verrebbe assicurato mediante l'abbreviazione dei termini previsti per le deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio, sulla richiesta di differimento e per la decisione del giudice che, per non pregiudicare la perizia, potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 150 c. p. p. mediante fax o e-mail, ovvero attraverso notifiche su canali cifrati o a mezzo P.e.c.²².

La *ratio* di questa esegesi trova un sicuro radicamento nei fondamentali del giusto processo europeo, il diritto alla prova in contraddittorio ed alla difesa, quindi nel diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessari» per preparare la propria difesa, irrinunciabili garanzie riconosciute dall'art. 6 C. e. d. u. e III, 3° comma, Cost.

20. ANTINUCCI, *Sequestro probatorio e procedimento per la distruzione di merci illecite e contraffatte*, in MONTAGNA (COORD.), *I procedimenti complementari*, in *La giustizia penale differenziata*, cit., 845; GIUNCHEDI, *Gli accertamenti tecnici irripetibili (tra prassi devianti e recupero della legalità)*, Torino, 2009, p.87

21. Si pensi, ad esempio, all'abuso del "made in Italy 100%" quale illecito penale introdotto dall'art. 16 D.l. 25 settembre 2009, n.135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia europea", oggi disciplinato nella parte speciale del codice penale dall'art. 517 c.p.. In argomento CIPOLLA, *Art. 16 D.l. 25 settembre 2009, n. 135: il c.d. made in Italy 100%*, in *Cass. Pen.*, 2010, 12, 2954.

22. D.M. Giustizia n. 44 del 18 aprile 2011, in G.U. n. 89 del 18 aprile 2011.

Autori

Mario ANTINUCCI, Avvocato in Roma, Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università Sapienza di Roma.

Vincenzo COMI, Avvocato in Roma, Docente della Scuola Superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense.

Carlo Alberto DEMICHELIS, Avvocato in Torino, V. Presidente Istituto di Contromarca Lotta alla Contraffazione.

Alfredo GAITO, Avvocato in Roma, Ordinario di Procedura penale presso l'Università Sapienza di Roma.

Daniela MAININI Avvocato in Milano, Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

Fabrizio MARTINELLI, Col. Guardia di Finanza — Comando Generale — Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati.

Franco MASSI, Segretario Generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Edoardo MAZZILLI, Direttore Ufficio Investigazioni — Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia della Dogana.

Marco MUSUMECI, Coordinatore Generale Anticontraffazione dell'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia.

Gianluca SCARPONI, V. Direttore Generale Lotta alla Contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero Sviluppo Economico.

Giorgio SPANGHER, Direttore del Dipartimento degli Studi Penalistici, Filosofico-giuridici e Canonistici dell'Università Sapienza di Roma.

Ha collaborato per la trascrizione degli interventi al Cnel il dott. Fabio MILANA, Perito trascrittore del Tribunale di Roma.

